



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

NOTIZIARIO LAVORO E PREVIDENZA
nr. 3/2007 del 10.05.2007

SOMMARIO

[SICUREZZA IN AZIENDA – SISTEMA SANZIONATORIO](#)

[LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI CONGEDO PER PATERNITA' E CONGEDO PARENTALE](#)

[APPRENDISTATO E MALATTIA – ULTERIORI CHIARIMENTI](#)

[CITTADINI EXTRACOMUNITARI – L'OCCUPAZIONE IN ATTESA DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO](#)

[LO SCONTO CONTRIBUTIVO ALLE IMPRESE EDILI](#)

[PAGAMENTO ON LINE DEI CONTRIBUTI PER LAVORO DOMESTICO](#)

[LA DESTINAZIONE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PRECISAZIONI](#)

[IL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA DELL'INPS](#)

[LA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI IN AMBITO UE](#)

[TERMINI PER L'ASSISTENZA FISCALE](#)

[BENEFIT AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE](#)

[IRPEF 2007 – L'AGENZIA DELLE ENTRATE SPIEGA LE NOVITÀ](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MAGGIO 2007](#), [GIUGNO 2007](#), primi giorni di [LUGLIO 2007](#)

**SICUREZZA IN AZIENDA – SISTEMA
SANZIONATORIO**

Nella Circolare Bimestrale n. 2/2007 abbiamo ricordato l'obbligo di comunicare all'ASL e alla DPL, il nominativo del responsabile della sicurezza in azienda.

La sanzione che assiste tale obbligo è stata inasprita dalla finanziaria 2007 pertanto, in luogo dei vecchi valori indicati nel precedente notiziario, tale violazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 2.580,00 ad un massimo di euro 15.490,00

Con l'occasione riteniamo opportuno riepilogare le principali sanzioni amministrative in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle misure introdotte dalla legge finanziaria 2007.

Principali sanzioni amministrative in materia di sicurezza e igiene del lavoro		
Inadempimento	Norma Violata	Valori dall'1.1.2007
Registro degli infortuni		
Per non essere fornito del registro degli infortuni.	Art. 4, c. 5, lett. o), D. lgs n. 626/94 sost. Dall'art. 3, D. lgs n. 242/96	Da € 2.580,00 ad € 15.490,00
Per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.	Art. 4, c. 5, lett. o), D. lgs n. 626/94 sost. Dall'art. 3, D. lgs n. 242/96	Da € 2.580,00 ad € 15.490,00
Cartella Sanitaria		
Per aver ommesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver ommesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.	Art. 4, c. 8, D. lgs n. 626/94	Da € 2.580,00 ad € 15.490,00
Nominativo Rspp		
Per aver ommesso di comunicare alla Dpl e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.	Art. 8, c. 11, D. lgs n. 626/94	Da € 2.580,00 ad € 15.490,00
Riunione periodica		
Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.	Art. 11 D. lgs n. 626/94	Da € 2.580,00 ad € 15.490,00
Registro degli esposti ad agenti biologici		
Per non aver consegnato all'Iss, all'Ispeel e all'organo di vigilanza copia del registro e comunicato agli stessi le variazioni.	Art. 87, c. 3, D. lgs n. 626/1994	Da € 2.580,00 ad € 15.490,00

Per non aver conservato il registro degli esposti.	Art. 87, c. 4, D. lgs n. 626/94	Da € 2.580,00 ad € 15.490,00
Notifica preliminare		
Per aver ommesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unità sanitaria locale e alla Dpl territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.	Art. 11 D. lgs n. 494/96	Da € 516,00 ad € 3.098,00
Pcs e Pos a disposizione del Rls		
Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Psc e del Pos almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.	Art. 12, c. 4, D. lgs n. 494/96	Da € 516,00 ad € 3.098,00
Trasmissione del Psc alle imprese esecutrici		
Per non aver trasmesso il Psc alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (ad esempio artigiano elettricista, idraulico, ecc. senza lavoratori subordinati ed equiparati) prima dell'inizio dei lavori.	Art. 13, c. 2, D. lgs n. 494/96	Da € 516,00 ad € 3.098,00
Trasmissione del Pos al coordinatore per l'esecuzione		
Per non aver trasmesso il Pos al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.	Art. 13, c. 3, D. lgs n. 494/96	Da € 516,00 ad € 3.098,00

PSC = Piano di sicurezza e coordinamento

POS = Piano operativo di sicurezza

**LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI
CONGEDO PER PATERNITA' E CONGEDO
PARENTALE**

L'INPS, con messaggio del 4 aprile 2007 n. 8774, ha fornito precisazioni in merito alla documentazione che le sedi INPS possono richiedere per il riconoscimento del diritto al congedo di paternità ed il diritto, fino a 10 mesi, al congedo parentale nell'ipotesi di genitore "solo".

Nella circolare l'INPS ricorda che il padre può godere del congedo parentale e del congedo di paternità quando:

- a) la madre è deceduta o in stato di grave infermità;
- b) la madre ha abbandonato il figlio o il bambino è stato affidato in modo esclusivo al padre.

Tali condizioni devono essere documentate dal richiedente mediante presentazione di specifica documentazione rilasciata dalla amministrazione competente o, nel caso in cui sia consentito, da autocertificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio o da dichiarazione sottoscritta con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.

Elenchiamo, per ciascun caso, la documentazione richiesta così come specificato dall'INPS.

Morte della madre	Il richiedente deve presentare il certificato di morte. In alternativa può sottoscrivere dichiarazione sostitutiva di certificazione (se si tratta del
-------------------	--

	decesso del coniuge) o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (se si tratta di genitore non legato al richiedente da vincolo di matrimonio).
Abbandono del figlio	<p><u>Se l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio</u>, il richiedente deve rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore e che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi.</p> <p><u>Se l'abbandono è successivo al riconoscimento</u>, il richiedente dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegando copia del provvedimento con il quale il giudice ha sentenziato la decadenza della potestà dell'altro genitore.</p>
Affidamento esclusivo	L'interessato deve presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l'affidamento stesso in via esclusiva (non è sufficiente la sentenza di separazione con la quale il giudice affida genericamente il figlio ad un genitore).
Grave infermità	Il padre richiedente deve presentare specifica certificazione medica che verrà valutata da un medico della sede INPS.

**APPRENDISTATO E MALATTIA – ULTERIORI
CHIARIMENTI**

Nelle circolari di commento alla legge finanziaria 2007, avevamo segnalato la norma che modificava il carico contributivo dovuto per gli apprendisti e il conseguente riconoscimento agli stessi dell'indennità di malattia a carico dell'INPS.

L'Istituto ha emanato le circolari n. 43 del 21 febbraio 2007 e il messaggio n. 8615 del 3 aprile 2007 per chiarire gli adempimenti connessi.

Riepiloghiamo il quadro della situazione alla luce delle istruzioni impartite dall'INPS.

Gli eventi di malattia insorti a partire dal 1 gennaio 2007, sono indennizzabili agli apprendisti operai e impiegati di tutti i settori.

Per le modalità di liquidazione, i limiti temporali e la determinazione dell'indennità, l'INPS richiama le norme valide per la generalità dei lavoratori.

Si ribadisce quindi l'obbligo, a carico del lavoratore, di inviare la certificazione di malattia sia all'INPS che al datore di lavoro entro il 2° giorno dal rilascio.

Viene estesa anche agli apprendisti la tutela previdenziale che garantisce la contribuzione figurativa per i periodi di malattia, secondo le regole vigenti per la generalità dei lavoratori.

In particolare, con il citato messaggio del 3 aprile 2007, l'INPS ha precisato che hanno diritto all'indennità di malattia anche gli apprendisti che, per le malattie insorte successivamente al 31 dicembre 2006 e fino al 21 febbraio 2007, data di pubblicazione della circolare INPS n. 43, non hanno inviato il certificato medico all'INPS purché lo stesso sia stato consegnato al datore di lavoro nei termini previsti dalla contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda il coordinamento della nuova disciplina legale con la disciplina contrattuale, il messaggio INPS precisa quanto segue.

Diversi contratti collettivi, in assenza della disciplina legale che prevedesse indennità a favore degli apprendisti, dispongono l'erogazione di tutta o parte della retribuzione a carico del datore di lavoro a fronte di malattia documentata.

In questi casi l'INPS precisa che il trattamento disposto dai CCNL dovrà intendersi, a partire dal 2007, come integrativo di quanto corrisposto dall'istituto.

Pertanto, qualora il CCNL disponga un trattamento economico superiore a quanto viene ora erogato dall'INPS, il datore di lavoro si limiterà a corrispondere la differenza tra il trattamento disposto dal CCNL e l'indennità di malattia a carico dell'INPS.

Nel caso in cui il trattamento contrattuale sia pari o inferiore a quanto indennizzato dall'INPS, il datore di lavoro si limiterà ad anticipare la quota INPS senza procedere ad alcuna liquidazione a suo carico.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI – L'OCCUPAZIONE IN ATTESA DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO

I lavoratori stranieri che, in seguito a domanda presentata da un datore di lavoro in Italia nell'ambito dei flussi, ottengono il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro, devono seguire un iter piuttosto complicato e lungo prima di ottenere il permesso di soggiorno:

1. Entro 8 giorni dall'ingresso devono presentarsi allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura per la firma del contratto di soggiorno e per presentare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno della quale lo Sportello Unico rilascia copia;
2. Ritirare dalle Poste Italiane il Kit per richiesta del primo permesso di soggiorno che compileranno e spediscono allegando anche la copia della ricevuta rilasciata dallo Sportello Unico di cui al punto 1;
3. l'ufficio postale rilascia la ricevuta della spedizione di tale documentazione.

Poiché il rilascio del primo permesso di soggiorno può richiedere anche alcuni mesi di tempo, il Ministero dell'Interno ha ritenuto di autorizzare i datori di lavoro all'assunzione dei lavoratori stranieri che siano in possesso della ricevuta di spedizione del Kit di cui al precedente punto 3.

Per tali lavoratori, infatti, è assolutamente concluso tutto l'iter di controlli che sono stati eseguiti sia dalla Questura che dalle rappresentanze diplomatiche-consolari del paese di provenienza del cittadino.

Non è quindi ipotizzabile che il cittadino straniero rimanga privo di occupazione e, quindi, di reddito, in attesa di un mero adempimento burocratico.

LO SCONTO CONTRIBUTIVO ALLE IMPRESE EDILI

Con D.M. del 5 marzo 2007, pubblicato sulla G. U. del 24 aprile 2007, il Ministero del Lavoro ha confermato, per l'anno 2006, la riduzione contributiva alle imprese edili, comprese le cooperative di produzione e lavoro nella misura dell'11,50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali).

La riduzione si applica sulla contribuzione dovuta all'INPS, diversa da quella dovuta al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, e all'INAIL.

A tale proposito si ricorda che i datori di lavoro che possono fruire del beneficio sono quelli esercenti attività contraddistinte dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2.

Al momento l'INPS non ha ancora diramato le istruzioni per il recupero dello sgravio ma si presume saranno le stesse degli anni scorsi che di seguito riportiamo.

I contributi INPS potranno essere recuperati entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della relativa circolare, esponendoli nel quadro D del modello DM10 preceduti dal codice "L207".

Poiché il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto delle disposizioni che consentono la fruizione della fiscalizzazione e dello sgravio (rispetto dei contratti, iscrizione alle casse edili ecc.) i datori di lavoro che non avessero ancora provveduto, dovranno inviare all'INPS dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalle casse edili.

PAGAMENTO ON LINE DEI CONTRIBUTI PER LAVORO DOMESTICO

L'INPS ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro domestico, di pagare la contribuzione direttamente on line.

Riportiamo le istruzioni rilevate dal sito dell'istituto.

L'INPS consente, dal proprio sito Internet, il versamento dei contributi on line dei lavoratori domestici tramite il pagamento con Poste Italiane.

Per effettuare questa operazione, pubblicata tra i servizi on line del sito www.inps.it, è necessario essersi precedentemente registrati con Poste Italiane a poter usufruire dei servizi on line.

La registrazione al sito www.poste.it è gratuita.

Gli strumenti di pagamento abilitati sono:

- Addebito in conto corrente Banco Posta;
- Carta prepagata PostePay emessa da Poste Italiane;
- Carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard.

Per il servizio è dovuto alle Poste Italiane un importo a titolo di [Costo dell'Operazione](#) variabile a seconda della modalità di pagamento.

È possibile effettuare i pagamenti, 7 giorni su 7, nei seguenti orari:

- dalle 06:00 alle 23:30 per il pagamento con conto corrente BancoPosta
- dalle 06:00 alle 23:30 per il pagamento con carta prepagata PostePay
- dalle 00:15 alle 23:45 per il pagamento con carte di credito abilitate

La sede INPS di competenza rimane il referente per qualsiasi informazione relativa all'argomento.

Gli utenti possono ricevere assistenza chiamando il contact center integrato INPS INAIL al n. verde **803164**.

Ulteriori informazioni sulla normativa previdenziale per i lavoratori domestici sono reperibili in: [Informazioni](#) > [Le pubblicazioni](#) > [Le guide INPS](#) > [Lavoratori domestici](#).

- ❖ Pagamento di un singolo rapporto di lavoro – senza la necessità di possedere il PIN, con l'utilizzo del codice fiscale del datore di lavoro ed il codice del rapporto di lavoro.

- ❖ Pagamento di uno o più rapporti di lavoro – tramite il codice fiscale del datore di lavoro ed il PIN.

LA DESTINAZIONE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PRECISAZIONI

Nelle precedenti circolari siamo ritornati più volte sulle disposizioni che impongono ai lavoratori dipendenti l'obbligo di esprimere la scelta circa la eventuale destinazione del proprio TFR ai fondi di previdenza complementare.

In data 21 marzo 2007, la COVIP, organismo di controllo sui fondi pensione, ha emanato una delibera contenente alcuni chiarimenti che riassumiamo di seguito.

I lavoratori in forza al 31/12/2006 devono esprimere la loro scelta entro il 30/06/2007 mediante la compilazione del modello TFR1.

I lavoratori che vengono assunti successivamente al 31/12/2006, dovranno comunicare la loro scelta al nuovo datore di lavoro entro 6 mesi dall'assunzione.

In questo caso si possono verificare le seguenti ipotesi:

1. il lavoratore, nel precedente rapporto di lavoro, aveva mantenuto il TFR in ditta – in questo caso consegnerà al nuovo datore di lavoro il modello TFR2 esprimendo la scelta per la destinazione del proprio TFR; in questo caso, infatti, il dipendente può mantenere la scelta precedentemente fatta di conservare il TFR in azienda oppure può decidere di destinare il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare;
2. il lavoratore, nel precedente rapporto di lavoro, aveva già destinato il TFR ad una forma di previdenza complementare – in questo caso il TFR mantiene la sua destinazione alla previdenza complementare anche con il nuovo rapporto di lavoro; non sarà pertanto necessario che il dipendente consegni il TFR2 alla ditta ma dovrà comunicare per iscritto quale sarà il fondo cui destinare il TFR; la comunicazione potrà avvenire entro 6 mesi dalla data di assunzione ma il datore di lavoro dovrà versare al fondo di previdenza complementare segnalato dal lavoratore, tutto il TFR maturato a partire dalla data di assunzione;
3. il lavoratore aveva destinato il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare ma successivamente ha riscattato la propria posizione – in questo caso ci si trova di fronte ad una ipotesi di lavoratore parificabile ad un soggetto che ha optato per il mantenimento del TFR in ditta; pertanto il dipendente, entro 6 mesi dalla data di assunzione, dovrà comunicare al datore di lavoro la propria scelta (mantenere il TFR in ditta o destinarlo ad un fondo di previdenza complementare) mediante compilazione del modello TFR2.

Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima del decreto 30 gennaio 2007

La delibera conferma che i lavoratori i quali hanno espresso la loro scelta per iscritto prima dell'emanazione del Decreto che ha istituito i modelli TFR1 e TFR2, potranno confermare tale scelta, mantenendone la relativa decorrenza, compilando comunque il modello disposto dal citato decreto.

Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR

Per i dipendenti in forza al 31/12/2006, gli effetti del conferimento del TFR ai fondi di previdenza decorrono dal periodo di paga in corso al momento della scelta. Il versamento andrà eseguito dai datori di lavoro a partire dal mese di luglio.

Per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/2006 la decorrenza è la medesima di cui sopra ma il datore di lavoro inizierà a versare immediatamente, con le cadenze disposte da ciascun

fondo. Per i lavoratori assunti nel primo semestre del 2007 i versamenti inizieranno comunque dal mese di luglio.

Sospensione del semestre durante il quale operare la scelta

Qualora il rapporto di lavoro venga sospeso nel primo semestre del 2007 oppure, per i lavoratori assunti dal 01/01/2007, durante il primo semestre di occupazione, si sospenderà anche il decorso del periodo entro il quale operare la scelta solo qualora, alla sospensione del rapporto, corrisponda la sospensione della maturazione del TFR.

Cessazione del rapporto di lavoro prima del decorso del semestre di silenzio assenso

È stato più volte precisato che nella scelta della destinazione del TFR vale il principio del silenzio assenso in base al quale, il lavoratore che non esprime la propria scelta, di fatto aderisce alla previdenza complementare.

Il perfezionamento di questo meccanismo presuppone il decorso dell'intero semestre pertanto, qualora un dipendente cessi prima che il semestre sia terminato, in assenza di disposizioni del lavoratore, il TFR dovrà essere liquidato allo stesso.

Identica disciplina vale per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore ai 6 mesi.

Revoca della scelta di mantenere il TFR in azienda

Il lavoratore può, in qualsiasi momento, revocare la scelta di mantenere il proprio TFR in ditta destinandolo ad un fondo di previdenza complementare.

A tal fine non sarà necessario compilare i modelli previsti dal Decreto ma sarà sufficiente che il dipendente manifesti per iscritto la propria scelta (si ritiene consegnando al datore di lavoro i moduli di adesione allo specifico fondo).

FONDINPS

Nei settori che non hanno costituito fondi di previdenza complementare, per i lavoratori che non esercitano alcuna opzione nel termine previsto, il TFR andrà destinato al fondo di previdenza complementare costituito presso l'INPS (FONDINPS).

La posizione così costituita potrà essere trasferita ad altro fondo di previdenza complementare, su richiesta da inoltrare all'ente a cura del dipendente, trascorso un anno dall'adesione.

Qualora però, prima della decorrenza di predetto termine, la contrattazione collettiva costituisca il fondo di previdenza di riferimento, il dipendente potrà aderirvi indipendentemente dal compimento dell'anno di iscrizione al FONDINPS.

Resta fermo il fatto che, il trasferimento di quanto nel frattempo versato a FONDINPS, potrà essere richiesto solo allo scadere del termine dei 12 mesi.

IL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA DELL'INPS

Il TFR dei lavoratori occupati presso datori di lavoro che impiegano almeno 50 addetti, i quali optano per il mantenimento del TFR in azienda, deve essere versato al fondo tesoreria appositamente istituito presso l'INPS.

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, l'INPS ha fornito le istruzioni utili ai datori di lavoro per tale nuovo adempimento. Ne riepiloghiamo gli aspetti più importanti.

È importante sottolineare che le quote di TFR dovute all'INPS in base alla normativa in esame, assumono il rango di contribuzione e, come tale, soggetta a tutte le disposizioni che regolano la riscossione dei contributi da parte dell'INPS.

Occorre premettere che l'obbligo sussiste a carico dei datori di lavoro del settore privato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Per l'individuazione del **limite dimensionale del datore di lavoro** si dovrà seguire il seguente criterio:

1. per le aziende in attività nel 2006, si prenderà a riferimento **la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006**;
2. per le aziende costituite successivamente, si prenderà a riferimento la media dei lavoratori occupati nel primo anno di attività.

Ai fini del computo dovranno essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro.

Pertanto andranno computati anche apprendisti, dipendenti assunti con contratto a termine, stagionali, lavoratori a chiamata ecc.; i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale andranno computati in proporzione in base a quanto disposto dall'art. 6 del D. Lgs. 25 febbraio 200 n. 61.

I lavoratori in aspettativa andranno esclusi solo se in loro vece è stato assunto altro soggetto che andrà quindi computato.

I lavoratori distaccati sono computati in capo all'azienda distaccante.

I lavoratori somministrati non devono essere computati nell'organico dell'azienda utilizzatrice in quanto sono compresi nella forza della ditta somministratrice.

Per il calcolo della media dei lavoratori si dovrà considerare l'organico dell'azienda complessivamente considerata, tenendo conto anche di eventuali filiali, in base al seguente criterio.

Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all'azienda per l'intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x 12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.

Riportiamo l'esempio riprodotto nella circolare INPS

Esempio:

periodo di attività: intero anno 2006

orario normale: 40 ore settimanali

lavoratori occupati nell'anno:

- 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l'anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre;
- 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al mese;
- 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l'anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l'anno e l'altra metà solo 6 mesi.

Il totale degli addetti (teste) è 100

La media nell'anno è pari a: 53,21 (vedi tabella seguente)

Lavoratori full-time

numero lavoratori	Tipologia		n. giornate mensili	n. mesi	Totale giornate	
30	Full-time - Tempo indeterminato		26	12	9.360	
5	Full-time - Tempo indeterminato		26	6	780	
5	Full-time - Tempo indeterminato		26	9	1.170	
20	Tempo determinato ed intermittenti		9	6	1.080	
Lavoratori part-time						
	Tipologia	% p.time	Rapporto p.t./f.t. indiv.	Mesi Lav.	Calcolo	
10	Verticale	40%	16:40=0,4*	12	4x26x12=1248	1.248
10	Verticale	40%	16:40=0,4*	6	4x26x 6= 624	624
10	Orizzontale	50%	20:40=0,5*	12	5x26x12=1560	1.560
10	Orizzontale	50%	20:40=0,5*	6	5x26 x 6= 780	780
Totale complessivo giornate lavorate					16.602	

$16.602 : 312 = 53,21$ media annua

(*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.

Il numero di giornate che fa scattare l'obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l'intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12).

Ne consegue che qualunque valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l'obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria.

Esempio:

Totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), è escluso l'obbligo del versamento.

I datori di lavoro soggetti all'obbligo in base al calcolo ora esemplificato, dovranno rilasciare apposita dichiarazione all'istituto, anche per via telematica, il quale attribuirà alla rispettiva posizione assicurativa il codice autorizzazione "1R".

Per le aziende che iniziano l'attività nel corso del 2007, il contributo sarà dovuto se alla fine dell'anno solare (01 gennaio - 31 dicembre o minor periodo) la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende verseranno il TFR anche per i mesi pregressi a partire dalla data di inizio attività, maggiorando l'importo dovuto di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e quella di versamento.

Il parametro occupazionale come sopra determinato resterà valido anche per la determinazione dell'obbligazione negli esercizi successivi. Quindi, l'eventuale diminuzione o aumento dell'organico occupato, sarà irrilevante per l'individuazione della sussistenza dell'obbligo al versamento.

Lavoratori per i quali sussiste l'obbligo di versamento

L'obbligo di versamento sussiste per tutti i lavoratori che maturano il TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile con le seguenti esclusioni:

- *lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l'obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l'esclusione dall'obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompe prima dei 3 mesi;*
- *lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);*
- *lavoratori a domicilio;*
- *impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l'ENPAIA);*
- *lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell'accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall'obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;*
- *lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l'accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell'edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).*

In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:

- *nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell'acquisizione del dipendente;*
- *nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.*

Base imponibile

La retribuzione da prendere a base per il calcolo del contributo (corrispondente alla quote di TFR da versare) è quella utile ai fini del calcolo del TFR così come definita dall'art. 2120 del c.c. con le esclusioni eventualmente disposte dalla contrattazione collettiva.

Per i criteri di maturazione in generale e, in particolare, per i casi di aspettativa, si seguono le disposizioni dettate dal citato art. 2120 c.c.

Ai fini della determinazione del contributo da versare, tale retribuzione andrà moltiplicata per l'aliquota del 7,41% (pari al rapporto 1/13,5). Dal risultato andrà detratto il contributo dello 0,5% (o

diversa minore aliquota per eventuali contratti agevolati) che il datore di lavoro continua a versare mensilmente unitamente alla contribuzione ordinaria.

La quota di TFR così determinata andrà versata in tutto o in parte all'INPS in base alle scelte operate dal lavoratore di mantenere tutto o parte del TFR in azienda.

Modalità di versamento e decorrenza

Il contributo come sopra determinato andrà versato mensilmente nei termini e con le modalità previste per la contribuzione obbligatoria con le seguenti decorrenze:

- a) **lavoratori in forza al 31/12/2006** – tali lavoratori possono esercitare la loro opzione entro il 30 giugno 2007; il datore di lavoro verserà, a partire dal mese successivo alla consegna del TFR1 da parte del lavoratore, il TFR maturato dal 1 gennaio 2007; le quote maturate nei mesi precedenti a quello di versamento, andranno maggiorate di una somma pari alla rivalutazione calcolata ex art. 2120 c.c. in ragione del tasso applicato al 31 dicembre 2006 (2,74%), rapportato al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2007 e la data di versamento.
- b) **Lavoratori che iniziano il rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006** – in questo caso occorre precisare che prevale l'eventuale scelta di destinazione del TFR a previdenza complementare fatta dal lavoratore nel precedente rapporto di lavoro in assenza della quale, il dipendente ha 6 mesi di tempo per comunicare la propria scelta al datore di lavoro consegnando il modello TFR2; nel caso in cui il dipendente mantenga tutto o parte del TFR in ditta, il datore di lavoro verserà, a partire dal mese successivo a quello di consegna del modello TFR2, le relative quote maturate a partire dalla data di assunzione; anche in questo caso si applica il meccanismo di rivalutazione esposto nel punto precedente.

Le quote di contribuzione corrente andranno esposte nel quadro B-C del DM10 con i seguenti codici:

TIPOLOGIA	MODALITÀ DI ESPOSIZIONE
Contribuzione corrente a partire dal periodo di paga successivo a quello dell'opzione	Il contributo va esposto con il codice "CF01" indicando solo il numero dei lavoratori interessati ed il relativo importo
Contribuzione relativa ai periodi pregressi (dal 1 gennaio 2007 o dalla data di assunzione se successiva e fino al mese di consegna del TFR1 o TFR2)	Il contributo va esposto con il codice "CF02" indicando solo il numero dei lavoratori interessati ed il relativo importo
	La rivalutazione va esposta con il codice "CF11" indicando solo il numero dei lavoratori interessati ed il relativo importo

La struttura del flusso Emens è stata integrata per contenere i dati relativi alla scelta della destinazione del TFR e per indicare le informazioni individuali riferite al fondo tesoreria.

Prestazioni liquidate dal fondo tesoreria

Le quote di TFR accantonate presso l'INPS matureranno la rivalutazione nella misura prevista dal c. c. così come accade per il TFR accantonato presso il datore di lavoro.

Il lavoratore, al termine del proprio rapporto di lavoro, o in caso di richiesta di anticipazioni, si vedrà liquidare il TFR direttamente dal datore di lavoro il quale conguaglierà quanto erogato per conto dell'Istituto nel DM10 del mese, con le quote di TFR da accantonare e con la contribuzione ordinaria.

La compensazione può avvenire con tutti i tipi di contribuzione esposti nei quadri D-C del DM10 con esclusione delle eventuali quote associative versati ad associazioni di categoria.

Per quanto riguarda le anticipazioni la circolare precisa che le stesse si calcolano sul TFR complessivamente maturato dal lavoratore nell'arco del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro procederà alla liquidazione utilizzando prioritariamente quanto accantonato in azienda.

Qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.

In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Per le modalità espositive delle quote di TFR liquidate ai dipendenti da conguagliare nel DM10 si rimanda alla circolare reperibile anche sul sito dell'INPS.

LA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI IN AMBITO UE

Il D. Lgs. 6 febbraio n. 30, pubblicato in G.U. del 27 marzo 2007, ha recepito una direttiva UE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari.

Le disposizioni in essa contenute si riferiscono a tutti i cittadini appartenenti all'Unione Europea compresi quelli provenienti dai paesi entrati a far parte dell'Unione nel 2004 nonché per Romania e Bulgaria.

Il provvedimento elimina sostanzialmente la carta di soggiorno confermando che, per soggiorni di durata non superiore a tre mesi non è necessaria alcuna formalità salvo il possesso di un documento di riconoscimento valido per l'espatrio.

Per periodi superiori a tre mesi il diritto a soggiornare sussiste quando il cittadino:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

La disciplina della carta di soggiorno continua ad essere applicabile nei confronti dei familiari del cittadino comunitario che non hanno la cittadinanza in uno stato membro.

Inoltre il Decreto stabilisce il diritto ad un soggiorno permanente quando un cittadino UE ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale.

Sono inoltre previste altre ipotesi di maturazione di tale diritto, pur in assenza del requisito precisato nel paragrafo precedente, ad esempio, a favore del cittadino che matura il diritto alla pensione di vecchiaia o a favore del cittadino che cessa l'attività per sopravvenuta invalidità ecc.

L'attestato di soggiorno viene rilasciato dal comune entro 30 giorni dalla domanda e può essere sostituito dalla carta di identità elettronica provvista di specifica istruzione contenuta nel microcip.

TERMINI PER L'ASSISTENZA FISCALE

Con circolare n. 17 del 23 marzo 2007, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per l'assistenza fiscale da prestare nell'anno 2007.

Ricordiamo che non possono ricevere l'assistenza fiscale i dipendenti il cui rapporto sia cessato al momento della presentazione delle dichiarazioni.

I dipendenti occupati a tempo determinato possono ricevere assistenza fiscale solo se il rapporto di lavoro dura da giugno a luglio (in caso contrario non è materialmente possibile procedere alle operazioni di conguaglio).

Riportiamo le scadenze che interessano lavoratori e datori di lavoro coinvolti nelle operazioni di conguaglio.

SCADENZA	ADEMPIMENTO
31 maggio	L'assistito consegna al CAF o al professionista abilitato che rilascia ricevuta: <ul style="list-style-type: none"> • il modello 730; • i modelli 730-1 anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione del 8 per mille e del 5 per mille; • la documentazione fiscale necessaria allo svolgimento dell'assistenza.
15 maggio	Il sostituto di imposta che ha prestato assistenza fiscale diretta, consegna al lavoratore copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione, mod. 730-3.
30 giugno	Il CAF o il professionista abilitato, comunica al sostituto di imposta, con 730-4, il risultato della dichiarazione e consegna all'assistito una copia della stessa con modello 730-3.
Retribuzione corrisposta nel mese di luglio	I datori di lavoro procedono al conguaglio, in busta paga, degli importi a debito o a credito evidenziati nei modelli 730-4 (730-3 nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto) che proseguirà nei mesi successivi nei casi di rateazione o di incapienza.
Entro 15 giorni dal ricevimento del mod. 730-4	I sostituti di imposta restituiscono ai CAF o ai professionisti che hanno svolto l'assistenza fiscale,

	una copia del 730-4 datato e firmato per ricevuta. È importante apporre la data di ricevimento per comprovare eventuali ritardi nel ricevimento del modello che comportano slittamenti nella effettuazione delle operazioni di conguaglio con conseguenti possibili sanzioni a carico di chi ha determinato il ritardo.
--	---

Rimangono immutate tutte le altre scadenze.

Poiché il risultato contabile della dichiarazione dovrà essere addebitato o accreditato con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio, si raccomanda alle aziende di trasmettere tempestivamente allo studio di consulenza del lavoro i modelli 730-4 che arriveranno dai CAF o dai professionisti.

Eventuali modelli 730 relativi a dipendenti estranei all'azienda o cessati e già liquidati, dovranno essere immediatamente restituiti al CAF con una lettera accompagnatoria che precisi l'impossibilità di dare seguito alle operazioni di conguaglio.

BENEFIT AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

La valorizzazione del corrispettivo del benefit relativo ai veicoli di proprietà del datore di lavoro concessi in uso promiscuo al dipendente ha visto, dal 2006, l'alternarsi di provvedimenti che ne modificano l'ammontare, con conseguenti problemi di adattamento da parte dei soggetti che devono determinare contributi e imposte.

L'ultimo capitolo della questione è stato scritto dalla circolare n. 21/E dell'Agenzia delle Entrate la quale specifica il regime applicabile per il 2007.

Occorre premettere che la legge finanziaria 2007, aveva stabilito che, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, il corrispettivo del benefit in questione, era determinato in ragione del 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza media di 15.000 chilometri annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte dall'ACI.

Il D.L. 262/2006 aveva inizialmente introdotto tale modifica a partire dal 2006 disponendo che, ai fini del versamento delle imposte **in acconto**, il contribuente poteva continuare a determinare il corrispettivo in ragione del 30% e non del 50% del costo come sopra definito.

La circolare in esame specifica che tale disposizione si applica anche alla determinazione del reddito da lavoro dipendente pertanto, i sostituti di imposta, per la determinazione dell'imponibile contributivo e fiscale, devono considerare il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza media di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte dall'ACI.

Coloro i quali, seguendo l'interpretazione letterale della norma, avevano assoggettato il benefit in ragione del 50% del costo, dovranno conguagliare ora le differenze imponibili o, dice la circolare, in sede di conguaglio.

Tale operazione dovrà essere effettuata anche per i rapporti di lavoro cessati prima dell'emanazione della circolare in esame per i quali era stato assoggettato il 50% del valore.

Nel modello CUD rilasciato al percipiente, si dovrà annotare il valore del benefit assoggettato e le modalità della sua valorizzazione.

Si auspica che l'attesa autorizzazione da parte della UE, che dovrebbe consentire l'applicazione definitiva di tale disposizione, venga confermata onde evitare di procedere, prima della fine dell'anno, ad un ennesimo ricalcolo dei valori.

IRPEF 2007 –L'AGENZIA DELLE ENTRATE SPIEGA LE NOVITÀ

Con la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, l'Agenzia delle Entrate fornisce dettagliati chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge finanziaria in materia fiscale che interessano i sostituti di imposta per la determinazione delle ritenute sui redditi da lavoro.

In particolare precisa che le modifiche sostanziali del sistema di tassazione, impone ai sostituti di imposta di acquisire una nuova dichiarazione delle detrazioni spettanti a ciascun lavoratore.

Al di là del dettaglio operativo, alla luce della circolare, si conferma comunque quanto commentato nei precedenti notiziari.

Preme sottolineare una differenza interpretativa rispetto alla documentazione richiesta per la spettanza delle detrazioni di imposta per familiari a carico di **cittadini extracomunitari**.

La stampa specializzata, che aveva commentato tale disposizione, riteneva invece che la stessa fosse applicabile soltanto ai cittadini residenti all'estero.

Ora, la circolare n. 16/2007 precisa che, **per poter riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia ai propri dipendenti extracomunitari, i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, devono acquisire la seguente documentazione.**

PER I FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

- a) *documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;*
- b) *documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; l'apostille, da apporsi sui documenti a valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specie di annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;*
- c) *documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.*

La circolare precisa che, per gli anni successivi a quello di prima presentazione, la richiesta di detrazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i certificati debbano essere aggiornati.

PER FAMILIARI RESIDENTI IN ITALIA

La circolare ministeriale precisa che, per far valere le detrazioni relative ai **familiari residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari**, sia sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

Quanto sopra, precisa la circolare, nonostante l'abrogazione della norma che disponeva tale obbligo.

LA GIURISPRUDENZA

L'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE**Sentenza Corte di Cassaz. Sez. lav. n. 3091 del 13 febbraio 2007**

Il datore di lavoro non può, contestando un addebito al lavoratore, contestare anche una condotta progressiva sostanzialmente unitaria che configuri la recidiva nel comportamento.

In questo modo si configura una contestazione tardiva dei fatti precedenti.

MALATTIA E SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO**Sentenza Corte di Cassaz. Sez. lav. n. 1333 del 21 gennaio 2007**

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha disposto che, ai fini del calcolo del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia) non vadano computati eventuali eventi morbosi sofferti dal lavoratore a causa dell'esposizione, durante l'attività lavorativa, a fattori di rischio che il datore di lavoro avrebbe dovuto prevenire o rimuovere.

Spetta al lavoratore dimostrare la relazione tra l'evento morboso ed il fattore di rischio presente in azienda.

Infine la sentenza stabilisce che il datore di lavoro, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, non ha l'obbligo di informare il lavoratore dello scadere del periodo di comporto con la conseguenza che, in assenza di richieste di aspettativa da parte del lavoratore, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2007

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MAGGIO 2007	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	<u>16</u>	17	18	19	20
<u>21</u>	22	23	24	25	26	27
28	<u>29</u>	30	31			

<p>Mercoledì 16 VERSAMENTO UNIFICATO: I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE</p> <p>LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI</p> <p>I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA</p> <p>ARTIGIANI E COMMERCANTI</p> <p>I.N.A.I.L.</p>	<p>M A G G I O</p>	<p>Scade il termine per versare in via telematica:</p> <p>Le ritenute operate nel mese di aprile 2007 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012); l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2006 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3816); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3860).</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.</p> <p>Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di aprile 2007.</p> <p>La prima rata trimestrale dei contributi dovuti sul minimale per l'anno 2007.</p> <p>Scade il termine per coloro che hanno scelto il pagamento rateale, per versare la seconda rata del premio risultante dall'autoliquidazione 2007 più gli interessi.</p>
<p>Lunedì 21 ENASARCO</p>	<p>M A G</p>	<p>Scade il termine per il versamento, per le case mandanti, dei contributi relativi al 1° trim. 2007.</p>

Martedì 29 Datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti	M A G G I O	Scade il termine per inviare alla D.P.L. competente, la comunicazione relativa alle settimane nelle quali, nel quadrimestre che va dal 30 dicembre 2006 al 28 aprile 2007 (salvo diversa decorrenza stabilita dalla contrattazione collettiva) si sono superate le 48 ore di prestazione con ricorso al lavoro straordinario.
Giovedì 31 FA SI	M A G	Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i dirigenti relativi al 2° trimestre 2007.
Giovedì 31 INPS DM10	M A G	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile DM10 da parte dei datori di lavoro.
Giovedì 31 INPS EMens	M A G	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di aprile.
Giovedì 31 Previdenza complementare	M A G G I O	Scade il termine, per i datori di lavoro, per informare i dipendenti in forza al 31/12/2006, che non hanno ancora restituito il modello TFR1, di informarli sulla destinazione del loro TFR in assenza di una specifica scelta.
Giovedì 31 ASSISTENZA FISCALE	M A G G	Scade il termine, per i lavoratori che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai CAF o dai professionisti, per la presentazione, agli stessi, del modello 730.

SCADENZARIO LAVORO GIUGNO 2007

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
GIUGNO 2007				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	<u>15</u>	16	17
<u>18</u>	19	<u>20</u>	21	22	23	24
25	26	27	28	29	<u>30</u>	

Venerdì 15 SOSTITUTI D'IMPOSTA	G I U G N O	Per i sostituti di imposta che hanno prestato assistenza fiscale diretta, scade il termine per consegnare ai dipendenti assistiti, il prospetto di liquidazione (mod. 730-3) con il risultato dell'assistenza fiscale.
Lunedì 18 VERSAMENTO UNIFICATO:		Scade il termine per versare in via telematica :

<p>I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE</p> <p>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</p> <p>I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA</p>	<p>G I U G N O</p>	<p>Le ritenute operate nel mese di maggio 2007 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012).</p> <p>l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di maggio e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2006 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3816); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3860).</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.</p> <p>Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di maggio 2007.</p>
<p>Mercoledì 20 PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA CHE PRESENTANO IL MODELLO UNICO</p>	<p>G I U</p>	<p>Scade il termine per il versamento dei contributi a saldo relativi al 2006 e della prima rata di acconto 2007.</p>
<p>Mercoledì 20 ARTIGIANI E COMMERCianti</p>	<p>G I U</p>	<p>Scade il termine per il versamento dei contributi a saldo relativi al 2006 e della prima rata di acconto 2007 sui redditi eccedenti il minimale.</p>
<p>Sabato 30 COMUNICAZIONI DEL CAF</p>	<p>G I U</p>	<p>Il CAF comunica al sostituto di imposta, con 730-4, il risultato della dichiarazione e consegna all'assistito una copia del prospetto di liquidazione (mod. 730-3).</p>
<p>Sabato 30 INPS DM10</p>	<p>G I U</p>	<p>Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile DM10 da parte dei datori di lavoro</p>
<p>Sabato 30 INPS EMens</p>		<p>Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di maggio.</p>
<p>Sabato 30 Datori di lavoro</p>	<p>G I U G N O</p>	<p>Presentazione della domanda per ottenere le agevolazioni modulate in relazione al grado di invalidità dei disabili occupati (in ogni caso superiore al 67%) sulla base di convenzione stipulata col Servizio prov. per le politiche dei disabili</p>
<p>Sabato 30 Opzione TFR a FPC</p>	<p>G I U</p>	<p>I lavoratori devono esprimere la scelta di destinazione del TFR.</p>

SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2007

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2007						01
02	03	04	05	06	07	08
09	<u>10</u>	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ASSISTENZA FISCALE	L U G	Con le retribuzioni corrisposte nel corso del mese di luglio i datori di lavoro devono trattenere o rimborsare le imposte risultanti dall'assistenza fiscale.
Martedì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO		Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2007.
Martedì 10 DIRIGENTI COMMERCIO	L U G	Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2007 ai fondi Negri, Besusso, PREVIR.